Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, entrato in vigore lo stesso giorno, con cui sono state disposte "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, entrato in vigore lo stesso giorno, con cui sono state disposte "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Vista la direttiva 24 febbraio 2020, indirizzata dal Presidente del Consiglio di Stato sia ai Presidenti delle Sedi, sia a quelli delle Sezioni staccate, in cui, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, individua alcune misure precauzionali in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di pubblico;
- Preso atto che il Plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nella seduta pubblica svoltasi il 28 febbraio 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-2019" ha disposto di invitare il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, i Presidenti delle Sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad adottare tutte le ulteriori misure precauzionali volte a prevenire la diffusione del contagio;
- Lette le successive comunicazioni 5 marzo 2020 prot. 1 e prot. 7 registro d'emergenza del Presidente del Consiglio di Stato;
- Visto il proprio precedente decreto 24 febbraio 2020;
- Sentito il Presidente della Sezione interna della Sezione staccata di Brescia;

DECRETA

quanto di seguito stabilito, per l'ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale presso la Sezione staccata di Brescia, nei limiti imposti dall'attuale emergenza sanitaria, e nel rispetto letterale e logico delle disposizioni citate in premessa.

1. Nessuno degli atti normativi richiamati in preambolo dispone la chiusura, ovvero la sospensione dell'attività per gli uffici della Giustizia Amministrativa, diversamente da quanto espressamente disposto per altri servizi e attività; inoltre, l'art. 10, XVII comma, del d.l. 9/2020, introduce disposizioni per la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze davanti al giudice amministrativo, le quali presuppongono che, di regola, l'attività giurisdizionale prosegua senza particolari soluzioni di continuità.
Così, sino a diversa disposizione, la Sezione staccata di Brescia continuerà ad essere operativa, né si ravvisa, allo stato, la necessità di modificare l'attuale calendario delle udienze, quale misura precauzionale volta a prevenire la diffusione del contagio, ritenendo sufficienti le successive disposizioni riguardanti l'accesso alle Segreterie e alle udienze.

2. Va intanto rammentato che il processo amministrativo è ormai integralmente telematico, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 16/02/2016, n. 40, fatti salvi i casi, del tutto eccezionali, di cui all'art. 9 dello stesso d.P.C.M.: e ciò rende estremamente modesto il rischio di assembramenti correlati all'accesso alle Segreterie. In ogni caso, queste metteranno a disposizione spazi e contenitori in aree separate per eventuali depositi cartacei in busta chiusa, fermo restando che tali depositi, se l'eventuale inadempimento non comporti espressa sanzione di legge, potranno essere rinviati fino alla cessazione dell'attuale emergenza quando possono confliggere con la superiore esigenza di contenimento del contagio, che andrà responsabilmente valutata dai soggetti interessati al deposito, alla lavorazione e allo studio della documentazione, in relazione al loro specifico apporto.

3. Per quanto riguarda le udienze, corre parimenti l'obbligo di ricordare come il processo amministrativo sia precipuamente documentale, e ben raramente la prova si formi nel corso dell'udienza. Inoltre, quanto alla camera di consiglio fissata per l'emanazione delle misure cautelari collegiali, a' sensi dell'art. 55, VII comma, i difensori sono sentiti solo se ne facciano richiesta; egualmente, il ricorso chiamato all'udienza pubblica è assegnato a sentenza pur se i difensori non compaiano; né tali assenze possono interferire sull'esito della controversia.
Così, con riguardo alla presente situazione, sempre per ridurre i rischi di contaminazione, si devono invitare i difensori ad intervenire personalmente all'udienza, pubblica o camerale, solo se ritengano particolarmente rilevante l'integrazione orale delle difese scritte. È comunque preferibile, per evidenti ragioni organizzative, che essi segnalino preventivamente, con atto separato o congiunto, depositato in forma telematica presso le Segreterie della Sezione staccata, se parteciperanno o meno

all'udienza e, quanto alle cause trattate in fase cautelare, anche se fanno istanza o se motivatamente si oppongono alla decisione delle stesse con sentenza semplificata, fermo che appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio la scelta se definire immediatamente la controversia.

4. Si crede che tanto possa utilmente limitare il numero dei difensori presenti. A ridurre ulteriormente il rischio degli assembramenti:
a) in difformità delle previsioni contenute nel calendario d'udienza per il 2020, non si terranno, fino a diversa disposizione, chiamate preliminari collettive dei ricorsi fissati per la data d'udienza, sia pubblica che camerale.
b) i ricorsi inclusi nell'udienza camerale saranno ripartiti in ordine di ruolo, nel numero di cinque ogni trenta minuti, e saranno chiamati separatamente nell'Aula nell'ordine prestabilito dal ruolo, a partire dall'ora prestabilita; se l'esame di tali cinque ricorsi sarà stato completato prima della scadenza dell'intervallo di trenta minuti, si procederà oltre nelle chiamate, secondo il ruolo, garantendo comunque alle parti, al momento non presenti, una seconda chiamata all'ora per esse prestabilita, secondo il criterio generale prima ricordato;
c) i ricorsi fissati per l'udienza pubblica saranno chiamati ogni cinque minuti, sempre nell'ordine prestabilito; anche in questo caso, se l'esame del ricorso sarà stato completato prima del compimento di tale intervallo, si procederà nelle chiamate, garantendo comunque alle parti, al momento non presenti, una seconda chiamata all'ora per esse prestabilita;
d) gli avvocati sono esentati dall'indossare la toga nel corso della pubblica udienza, potendo questa favorire il contagio nel caso d'uso promiscuo; per ragioni di opportunità, anche i magistrati ne sono esentati.
e) verranno garantiti per l'attesa spazi interni ed esterni di pertinenza esclusiva della Sede, tali da evitare concentrazioni di persone durante lo svolgimento dell'udienza; verranno messi a disposizione, anche dei difensori, dispenser contenenti gel disinfettante presso l'Aula, che gli interessati sono invitati a utilizzare prima di farvi ingresso; i difensori, i magistrati e il personale addetto all'udienza rispetteranno le distanze anti-contagio – cd. droplet – fissate, così come tutte le misure igienico sanitarie, da ultimo riprodotte come allegato 1 al D.P.C.M. 4 marzo 2020;
f) per la migliore applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10, XVII comma del d.l. 9/2020, le parti ed i loro difensori sono invitati a dichiarare tempestivamente, fornendone la necessaria documentazione, di trovarsi nelle fattispecie in quelle descritte, e di volersene avvalere;
g) spetta esclusivamente al presidente del Collegio, durante l'udienza, limitare o escludere l'accesso del pubblico all'Aula, anche in relazione ad esigenze di carattere sanitario e, in generale, la polizia dell'udienza, come prescritto per legge;

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori apporti collaborativi da parte del Foro del Distretto di Corte d'appello di Brescia.

Il presente provvedimento manterrà efficacia sino alla sua revoca o modifica; a partire alla sua pubblicazione cessa l'efficacia di ogni diversa decretazione, che regoli la stessa materia, non emessa dal presidente della Sezione staccata o da altro magistrato della stessa Sezione a ciò legittimato; esso è immediatamente trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la Lombardia;
- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;
- al Dirigente responsabile della Sezione staccata;
- al Presidente del T.A.R. Lombardia, sede di Milano,
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia con preghiera di diffusione presso gli iscritti;
- alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale, con preghiera di diffusione presso gli associati;

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia, addì 6 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Cons. Angelo Gabbricci

GABBRICCI
ANGELO
06.03.2020
12:48:47
UTC